


2743



REPUBBLICA ITALIANA
In · nome · del · popolo · italiano

La Corte di Appello di Venezia, sezione 1ª civile, composta dai Magistrati:

dott. VITTORIO ROSSI, Presidente
dott. DANIELA BRUNI, Consigliere, rel
dott. PAOLA DI FRANCESCO, Consigliere,

SENT. N.	2743/14
DEP. MINUTA	06/11/14
N.	1161/2014
DEPOSITATA IL	9 DIC. 21
N.	3858
N.	2658
OGGETTO:	OPPOSIZIONE ALLA SENT. DIC. DI FALLIMENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 1161/2014 R.G., promosso con reclamo depositato il 13 giugno 2014,

da

[redacted] Confezioni SNC di [redacted] & C. in persona del legale rappresentante C.F. [redacted]; [redacted] nata Treviso il 26.1.1971 C.F. [redacted] e [redacted], nato a Trebaseleghe (PD) il 22 gennaio 1966, C.F. [redacted], rappresentati e difesi dagli avv.ti [redacted] e [redacted] a e difesa dagli avv.ti, quest'ultimo domiciliatario come da mandato a margine del reclamo,

RECLAMANTE

contro

Fallimento [redacted] Confezioni SNC di [redacted] & C. e dei soci in proprio, in persona del Curatore, rappresentato e difeso giusta autorizzazione del GD 23 luglio 2014 dall'avv.to [redacted], con domicilio eletto in Chioggia, viale Veneto n. 21, come da mandato a margine della memoria di costituzione;

contro

[redacted] Lucia, [redacted] Lorella, [redacted] Maria Grazia, [redacted] creditori istanti (già rappresentati e difesi dagli avv.ti [redacted] e [redacted]), non costituiti,

RECLAMATI

In punto: reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 126/2014 del tribunale di Padova,

Causa trattata all'udienza del 9 ottobre 2014,

Il procuratore del reclamante ha concluso:



“Nel merito: ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del R.D. n. 2671942 e successive modifiche, revocarsi la dichiarazione di fallimento della società istante emessa con la sentenza implicata in narrativa dal tribunale di Padova-sezione fallimentare; accertare con ogni e più opportuno strumento e provvedimento l’assoluta estraneità del signor [redacted] all’attività societaria e compagine sociale della società [redacted] Confezioni e per conseguenza dichiararne l’esclusione e la loro estensione del fallimento al predetto; condannarsi, per l’effetto, i creditori istanti al risarcimento dei danni patiti dalla società istante in conseguenza della richiesta di fallimento di cui sopra; porre a carico dei medesimi signori summenzionati le spese della procedura fallimentare ed il compenso che sarà liquidato il curatore fallimentare; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a Iva, Cpa e rimborso forfettario del 12,50% per spese generali”;

Il procuratore del fallimento ha concluso:

- 50 “1. Rigettarsi il reclamo e, per l’effetto, confermarsi integralmente la sentenza del tribunale di Padova sezione fallimentare M. 126 del 10 aprile 2014.
2. Con rifusione integrale di spese di causa ai sensi del DM n. 552014 che si ha per richiamato quale nota spese”

FATTO E DIRITTO

55 Con il reclamo come sopra depositato, la snc [redacted] Confezioni ed i soci [redacted] e [redacted] premesso che con sentenza n. 126 del 2014 il Tribunale di Padova ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di quattro dipendenti- [redacted], [redacted], [redacted].
60 [redacted] - ne chiede la revoca contestando ossia lo stato di insolvenza della società e, in ogni caso, la revoca della declaratoria di fallimento nei confronti del [redacted] perché non era più socio sin dal 23 ottobre 2012 avendo ceduto la sua quota alla socia [redacted].

Nel procedimento, chiamato una prima volta all’udienza del 5 agosto 2014 e rinviato a causa di mancata prova del perfezionamento della notifica nei confronti dei litisconsorti, si è costituita solo la curatela mentre i creditori istanti sono rimasti contumaci, nonostante la regolarità della notifica come accertato all’udienza del 9 ottobre 2014 in cui la causa è stata trattenuta in decisione.

70 Con il primo motivo di reclamo, premesso il dettato dell’articolo 5 della



legge fallimentare e richiamate delle pronunce giurisprudenziali in proposito, si contesta lo stato di insolvenza della società.

Il motivo è inammissibile perché si limita al richiamo di norme di legge e di principi giurisprudenziali senza contrastare la motivazione della sentenza di fallimento in cui viene rimarcato che "considerato, infine, che CONFEZIONI di & C, snc verso effettivamente in stato di insolvenza, atteso che, cancellata ancora nel giugno 2013, ha presentato un patrimonio netto negativo per tutti e tre gli ultimi esercizi". La cessazione dell'attività è documentale e l'analisi dello stato patrimoniale effettuata dalla curatela rivela un patrimonio netto negativo per euro 298.675 fin dall'anno 2011 ed un progressivo incremento dell'indebitamento sempre dal 2011 giungendo all'importo di euro 985.083 del 2013.

Il motivo è inoltre intrinsecamente contraddittorio perché, dopo aver premesso che la concessione di credito bancario all'imprenditore esclude l'insolvenza, espone che alla società è venuto a mancare l'appoggio degli istituti bancari i quali hanno disatteso le promesse di elargizione di finanziamento e deciso arbitrariamente di non concedere alcuna linea di credito all'azienda impedendole il progetto di ristrutturazione dei locali e rifacimento degli immobili. Inoltre la società dà atto di essere riuscita a pagare regolarmente i fornitori fino all'istanza di fallimento nonostante la mancanza di anticipazioni bancarie così implicitamente confermando il mancato pagamento dei dipendenti quantomeno nella minor misura di euro 19.155,92 rispetto al maggior credito vantato dai creditori istanti (euro 49 1752,67). Suona conferma dell'assenza di liquidità sufficiente l'assunto della reclamante che imputa la mancata regolarità dei pagamenti al "fondato dubbio" di sussistenza di propri controcrediti da opporre in compensazione agli istituti bancari, con cui sono stati intrattenuti rapporti, che avrebbero operato in violazione dell'anatocismo e della legge antiusura.

In ogni caso la memoria di costituzione del fallimento esamina le risultanze delle situazioni patrimoniali ed economiche relative al triennio 2011-2013, dimesse dagli stessi reclamanti, rilevando sia una carenza di liquidità sia uno sbilancio patrimoniale. Dal conto economico della società è emersa una progressiva contrazione del fatturato con costi crescenti (per la difficoltà di contrarre le spese di gestione semifissa) che, dopo il modesto utile del 2011 (€5.123), ha generato perdite dell'ordine di un centinaio di migliaia di



euro sia nel 2012 sia nel successivo 2013 (€ 109.070). In contemporanea si è manifestato la perdita del patrimonio netto, un progressivo peggioramento del capitale circolante netto che, già positivo nel 2011 per euro 2836, è divenuto negativo nel 2013 per euro 137.893. Sempre nell'anno 2013 si è raddoppiato lo squilibrio finanziario raggiungendo la quota di - 516.072 € ma
 110 esso era già significativo nell'anno 2012 ove i debiti esigibili oltre 12 mesi eccedevano i cespiti liquidabili per euro 242.649. Lo squilibrio patrimoniale si è manifestato anche come progressiva contrazione di liquidità - pari a € 102.366 nell'esercizio 2012 e a € 41.437 nel 2013 - che viene imputata al
 115 peggioramento dell'attività operativa e dei prelevamenti da parte dei soci.

Con un ulteriore motivo di reclamo è stata dedotta l'erroneità della dichiarazione di fallimento anche in capo al signor [redacted] perché egli, già socio, aveva ceduto l'intera propria quota sociale alla [redacted] con atto in data 23 ottobre 2012 a firma notaio [redacted] di Padova e di
 120 conseguenza all'epoca della declaratoria era già decorso l'anno.

Il motivo è infondato perché dall'esame della misura camerale quale dimessa dagli stessi reclamanti non emerge alcuna pubblicità dell'atto notarile di cessione; solo dal 24 giugno 2013 venne pubblicizzata la cancellazione della società in nome collettivo ed iscritta un'impresa individuale con decorrenza 10 luglio 2013 su precedente comunicazione 7 giugno 2013.
 125

Dalle visure camerali non emerge dunque alcuna pubblicità dell'atto di cessione quote del 23 ottobre 2012 né dell'atto 29 maggio 2013 per autentica notarile ad iniziativa della [redacted] che, sul presupposto della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi successivi, decideva di cancellare la società e di proseguire l'attività in forma individuale. Pertanto
 130 l'esgresso del [redacted] può considerarsi opponibile a terzi solo dal 24 giugno 2013 quando fu disposta la cancellazione e pertanto la declaratoria di fallimento è tempestiva perché la sentenza fu depositata il 14 maggio 2014. Per completezza va detto che la sentenza è comunque anteriore all'anno se
 135 computato dal 5 giugno 2013 cioè dalla richiesta di cancellazione.

Le spese seguono la soccombenza. Si compensano le spese nei riguardi del creditore istante non costituito.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe descritto, così decide:
 140



- rigetta il reclamo;
 - ai sensi dell'art. 13, 1-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, parte reclamante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
 - condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore della procedura fallimentare e le liquida in €4.000,00 oltre contributo forfetario del 1 del 12,50% per spese generali 5 %, ed accessori di legge (I.V.A., C.P.).
 - compensa le spese tra la reclamante ed il creditore istante.
- Così deciso in Venezia, 9 ottobre 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

GIUDICE SINDACO
Carla Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia,

9 DIC 2014



IL CANCELLIERE
Dot. ~~Carla Greco~~

DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi 9 DIC 2014

Inviare copie autentiche sentenza agli
Ufficiali Giudiziari di
per notifica ai sensi art.17-18 L. FALL.RE
Venezia 9 DIC 2014

Il Cancelliere

"Obbligo del pagamento dell'importo di € 339,50, a titolo di contributo unificato, esecutivo dal 9 DIC 2014, data della comunicazione telematica del provvedimento".

Venezia, _____ - 9 DIC. 2014



GIUDICE SINDACO
Carla Greco

